CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1806 c.o.m.

Rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento

Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano, in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento in ambito nazionale, le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' quelle previste dalla normativa vigente.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 9 febbraio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Sesto — Trattamento economico, assistenza e benessere
Titolo	IV — Personale militare fino al grado di capitano
Capo	IV — Trattamento economico eventuale
Sezione	I — Trattamento economico di missione e di trasferimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1806-rinvio-ai-provvedimenti-di-concertazione-in-materia-di-trattamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it